

BGer 2C 169/2022 vom 23. Februar 2022

Bundesgericht, 2022-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_169_2022

FR: TF 2C 169/2022 du 23 février 2022

IT: TF 2C 169/2022 del 23 febbraio 2022

Regeste

Imposta federale diretta (IFD) e imposta cantonale (IC) 2018 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 2.1

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3).

E. 2.2

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

E. 2.3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). In altre parole il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2) come pure è inammissibile riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3).

E. 2.4

Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In primo luogo il ricorrente ripropone in larga misura l'identica motivazione del gravame presentato nella sede cantonale, motivo per cui al riguardo l'atto di ricorso si rivela

irricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3). Per quanto poi l'allegato ricorsuale si differenzia da quello presentato alla Camera di diritto tributario, va osservato che l'insorgente si limita ad elencare le spese di manutenzione e di gestione così come i vari costi di cui vorrebbe ottenere la deduzione, senza tuttavia confrontarsi con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in proposito (cfr. sentenza impugnata consid. 3.3.1 a 3.3.4 pag. 11 a 14) e senza tener conto dei fatti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sui quali essa ha fondato il proprio ragionamento. Altrimenti detto egli non spiega in cosa e perché (art. 42 cpv. 2 LTF) la sentenza impugnata disattenderebbe su questo punto il diritto determinante. Ne discende che in proposito la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

E. 3

Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. Losanna, 23 febbraio 2022 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

E. 3.1

Premesse queste considerazioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.